

Dichiarazione all'Ansa

Napolitano: utili i risultati del viaggio in USA

« Ha contribuito alla migliore conoscenza reciproca e a una più esatta visione della situazione italiana »

NEW YORK — Al suo rientro a New York da un giro di conferenze in alcune università americane il compagno onorevole Giorgio Napolitano ha rilasciato una dichiarazione all'ANSA nella quale afferma di non sopravvalutare l'estensione e la portata dei contatti e degli incontri che ha avuto in queste due settimane...

« Sono inoltre convinto di aver potuto contribuire, nel quadro dell'intenso programma da me svolto, ad una più esatta rappresentazione della situazione italiana nel suo complesso, al di là delle posizioni del PCI. Mi sembra — ha concluso Napolitano — che sia stato opportuno reagire alle rappresentazioni allarmistiche o catastrofistiche della situazione italiana... »

Dopo l'incontro di Dar Es Salaam

Rhodesia: resta da risolvere il problema « forze armate »

L'intesa tra Fronte patriottico e Gran Bretagna si è consolidata sugli altri punti. Le minacce più gravi all'accordo vengono da Ian Smith e dai collaborazionisti

DAR ES SALAAM — Il Fronte patriottico dello Zimbabwe chiede che « cambiamenti fondamentali » siano apportati al piano anglo-americano per la Rhodesia. Così un comunicato diffuso ai termini di due giorni di colloqui nella capitale zanzianiana tra il leader della guerriglia Nkomo e Mugabe, il segretario di Stato americano Cyrus Vance e il ministro degli Esteri britannico David Owen...

Il disaccordo, anche grave, è dunque su quello che nel piano non è contenuto e precisamente sulle modalità del trasferimento dei poteri in materia militare e in materia istituzionale. Più precisamente: i patrioti chiedono in primo luogo lo scioglimento delle forze armate e della polizia del regime coloniale e la loro sostituzione, pur sotto il controllo dell'ONU, con l'esercito patriottico e in secondo luogo la creazione di un consiglio di governo del quale facciano parte gli stessi patrioti e i rappresentanti inglesi per affiancare l'alto commissario nel periodo di transizione...



Sit-in a Princeton

PRINCETON — Oltre duecento studenti dell'università americana di Princeton hanno inscenato un sit-in di 26 ore negli uffici amministrativi dell'ateneo per chiedere che l'università rinunci alle sue quote azionarie in società sud africane.

In Medio Oriente il segretario generale dell'ONU

Waldheim: « Troppo lento » il ritiro degli israeliani

Attentato a Gerusalemme contro un autobus militare - Documento propagandistico del governo Begin sulla risoluzione n. 242

BEIRUT — Il segretario generale dell'ONU Kurt Waldheim si recerà a Gerusalemme mercoledì per esaminare la situazione in Medio Oriente nel tentativo di ottenere un ritiro completo degli israeliani dal Libano meridionale e di esaminare le condizioni per un rilancio del negoziato di pace tra i due paesi. Waldheim ha definito « troppo lento » il ritiro dei soldati israeliani dal Libano (preannunciando che affronterà questo problema con i dirigenti israeliani) e ha raccomandato un aumento degli effettivi della forza di pace dell'ONU nel Libano (l'Unifil).

Intanto, nell'imminenza dell'arrivo di Waldheim, il governo israeliano ha presentato ieri un documento propagandistico per illustrare la sua posizione sulle trattative di pace. Nel documento si afferma che Israele accetta la risoluzione 242 dell'ONU, ma il segretario del governo Naor, commentandolo, ha affermato che Israele non manca di volontà di negoziare, ma non prevede un ritiro dalla Cisgiordania. L'opposizione laburista ha subito reagito negativamente, affermando che « i giochi di parole non possono essere il surrogato di una chiara e credibile politica ».

Durante la sua missione, Waldheim terrà una conferenza di rilancio del negoziato di pace proponendo di convocare una « conferenza di transizione » tra i due paesi, la prima di una formale ripresa della conferenza di Ginevra) cui dovrebbero partecipare Israele, gli Stati arabi contornanti e i palestinesi dell'OLP. Dopo i colloqui di Gerusalemme, Waldheim si recerà a Beirut dove incontrerà il leader dell'OLP, Yasser Arafat, e i dirigenti libanesi e siriani.

Il Presidente somalo Barre ricevuto da Hua Kuo-feng

TOKIO — I rapporti cineso-somali e la situazione del Corno d'Africa sono stati al centro del colloquio avuto ieri dal Presidente della Somalia Siad Barre con il ministro degli Esteri cinese, Hua Kuo-feng.

In Jugoslavia delegazione parlamentare italiana

ROMA — Una delegazione parlamentare italiana delle commissioni permanenti Affari esteri della Camera e del Senato, guidata dal presidente delle commissioni, On. Carlo Russo e sen. Italo Viaggi, è partita ieri mattina dall'aeroporto di Fiumicino diretta a Belgrado per una visita di cinque giorni su invito dell'Assemblea federale jugoslava.

Informatione agli azionisti. STET SOCIETA' FINANZIARIA TELEFONICA p.a. SEDE LEGALE IN TORINO - DIREZIONE GENERALE IN ROMA. Capitale sociale Lire 280.000.000.000 interamente versato. Iscritta presso il Tribunale di Torino n. 286/33 Reg. Società.

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DA LIRE 280 MILIARDI A LIRE 520 MILIARDI

L'assemblea degli azionisti del 15 febbraio 1978 ha deliberato in sede straordinaria di aumentare il capitale sociale da L. 280.000.000.000 a L. 520.000.000.000 e quindi per L. 240.000.000.000 di cui: a) L. 140.000.000.000 mediante emissione di 70.000.000 di nuove azioni del valore nominale di L. 2.000 ciascuna, godimento 1-4-1978, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 1 azione nuova ogni 2 azioni vecchie possedute, al prezzo unitario di L. 2.000 da versare in unica soluzione all'atto della sottoscrizione; b) L. 100.000.000.000, con assegnazione di riserve, mediante emissione di 50.000.000 di nuove azioni del valore nominale di L. 2.000 ciascuna, godimento 1-4-1978, da attribuire, in esenzione da imposte, agli azionisti nel rapporto di 5 azioni nuove ogni 14 azioni vecchie possedute, trasferendo a capitale sociale un uguale importo dalla « riserva legge 2 dicembre 1975, n. 576 ».

La suddetta deliberazione è stata omologata dal Tribunale di Torino ed ha ottenuto la prescritta autorizzazione del Ministero del Tesoro. In esecuzione del mandato conferito dall'assemblea straordinaria, si è stabilito che l'operazione di aumento del capitale sociale sarà effettuata presso la Società in Torino, Via Bertola, 28 o in Roma, Via Aniello, 31, nonché presso le Casse incaricate, indicate in calce, dove sono a disposizione i « Programmi » riportanti tutte le modalità dell'operazione. I diritti di opzione e di assegnazione potranno essere esercitati mediante presentazione dei certificati per la stampigliatura e per lo stacco rispettivamente della: — cedola n. 23 rappresentativa del diritto di opzione; — cedola n. 24 rappresentativa del diritto di assegnazione.

Operazione di aumento del capitale sociale avrà esecuzione entro i seguenti termini: — diritto di opzione dal 18 aprile al 18 maggio 1978 compresi, presso la Società e le Casse incaricate; — diritto di assegnazione dal 18 aprile al 18 maggio 1978 compresi, presso la Società e le Casse incaricate; — raggruppamento dei diritti sino al 23 maggio 1978 compreso, presso la Società e le Casse incaricate. Agli azionisti residenti all'estero l'esercizio dei diritti di opzione e di assegnazione e il raggruppamento dei diritti sono consentiti presso le Casse incaricate e abilitate, fino al 23 maggio 1978 compreso. Trascorsi i termini indicati i diritti d'opzione non esercitati saranno offerti in borsa ai sensi dell'art. 2441 c.c. La integrale sottoscrizione delle azioni che dovessero risultare non sottoscritte dopo la prescritta offerta in Borsa dei diritti inopinati è garantita da un Consorzio bancario organizzato e diretto dalla Mediobanca. Casse incaricate: Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banco di Sardegna, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banco di Ambrosiano, Banco di Santo Spirito, Banca d'America e d'Italia, Istituto Bancario Italiano, Banca Provinciale Lombarda, Banca Toscana, Credito Commerciale, Credito Romagnolo, Banca Cattolica del Veneto, Credito Varesino, Banca San Paolo - Brescia, Banco Lariano, Banca Agricola Milanese, Banca Nazionale delle Comunicazioni, Credito Bergamasco, Banca Vionviller & C., Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Credito Lombardo, Banca Lombarda di Depositi e Conti Correnti, Banca di Legnano, Banca Sella, Banca Belinzaghi, Banca Manuardi & C., Banca Subalpina, Banca Cerase Ponti, Banca Passadore & C., Banca Industriale Gallaratese, Itabanca - Società Italiana di Credito, Banca Anonima di Credito, Banca Italo-Israeliana, Cassa Lombarda, Banca C. Steinhilber & C., Banco San Marco, Banca di Calabria, Banca Credito Agrario Bresciano, Credito Artigiano, Citibank N. A., Chemical Bank, Istituto Centrale di Banche e Banche e Banche sue associate, Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Bergamo, Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Padova e Treviso, Banca Popolare di Lecco, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Popolare di Sondrio, Banca Piccolo Credito Valtellinese, Banca Popolare di Luino e di Varese, Banca Popolare del Polesine, Banca Popolare di Bologna e Ferrara, Banche associate all'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Cassa di Risparmio di Torino, Cassa Centrale di Risparmio V. E. per le Province Siciliane, Cassa di Risparmio di Roma, Cassa di Risparmio di Firenze, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio in Bologna, Cassa di Risparmio di Trieste, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana, Cassa di Risparmio di Vercelli, Banca del Monte di Milano, Banca del Monte di Credito di Pavia, Banca del Monte di Bologna e Ravenna, Casse di Risparmio e Monti di Credito su Pegno associati all'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, Bastogi Finanziaria S.p.A., « La Centrale » - Finanziaria Generale S.p.A., Casse Sociali. Roma, 4 aprile 1978.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ARNALDO GIANNINI

(Pubblicato, ai sensi di legge, sul fascicolo n. 111 del 15 aprile 1978 del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata).

AVVISO AI PORTATORI DI OBBLIGAZIONI IN/STET 7% - 1973-1988. Si informano i Signori Obbligazionisti che in ottemperanza all'art. 8 del Regolamento del Prestito, l'IRI provvederà ad esercitare il diritto di opzione ed a richiedere l'assegnazione delle nuove azioni gratuite spettanti sulle azioni STET costituite in gestione speciale. Effettuate le suddette operazioni, le nuove azioni a pagamento e gratuite verranno immesse nella gestione speciale ed il rapporto di conversione originario di 14 azioni STET ogni 100 obbligazioni presentate per il rimborso sarà variato conseguentemente in 28 azioni STET per ogni 100 obbligazioni (ferme restando il rimborso in centesimi di L. 60.000). Delle dette 28 azioni il controvalore di 7, in quanto anticipato dall'IRI, dovrà allo stesso essere rimborsato dall'obbligazionista richiedente alle condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento.

Leggi e contratti filo diretto con i lavoratori

Scarsa incidenza della tutela penale dei diritti previsti dallo Statuto dei lavoratori

Carà Unità, sono un compagno membro di consiglio di fabbrica e sono interessato alla rubrica « Leggi e contratti », ho rilevato, insieme ad altri miei colleghi, che tra le molte discussioni che si sono fatte sullo Statuto dei lavoratori, si è parlato assai poco delle norme applicative, e cioè quelle che violano i diritti dei lavoratori. Per questo vorrei sapere se queste norme hanno trovato frequente applicazione e se sono o no servite a dare « forza » allo Statuto.

L'ORFEO SABBATINI (Porto Marghera - Venezia). Lo Statuto dei lavoratori prevede, oltre ad una serie di tutele nel campo dei rapporti tra lavoratori e padroni, anche alcune ipotesi di intervento della giustizia penale per punire determinati comportamenti padronali, ritenuti illegittimi. Vediamo brevemente le norme: il quarto comma dell'art. 28 (Repressione della condotta antisindacale) prevede come reato contravvenzionale, rapportandolo all'art. 650 C.P., l'inservanza del decreto reo del direttore per parte del lavoratore, con l'ammenda sino a lire 80 mila.

Inoltre l'art. 38 dello Statuto dispone che le violazioni, da parte del datore di lavoro, commesse nei confronti dei lavoratori, sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione o con l'arresto da quindici giorni ad un anno, prevedendo l'associazione congiunta delle pene suddette « nei casi più gravi ». Infine il penultimo comma dell'art. 33 punisce con l'ammenda prevista dall'art. 38 il datore di lavoro che non assuma i lavoratori per il tramite degli Uffici di Collocamento.

Ciò significa che il legislatore, allorché predispose ed approvò lo Statuto, intendeva non solo una utilizzazione immediata del « braccio penale » ma intendeva altresì prevedere fattispecie penali solo contravvenzionali, di scarsa rilevanza rispetto all'attività sindacale, pur trattandosi di tutela beni giuridici oggetto di garanzia costituzionale. La necessità di una tutela penale della libertà sindacale e della libertà personale del lavoratore discende, oltreché da precise previsioni costituzionali, dalla considerazione che nell'ambito del rapporto di lavoro, la posizione delle parti non è paritaria, in quanto il datore di lavoro mantiene una serie oggettiva di privilegi. Partendo da tale constatazione, la legge 20 maggio 1970 n. 30 ha stabilito una serie di diritti del lavoratore che esigono una tutela penale, per la loro importanza e rilevanza.

L'art. 2 dello Statuto precisa quali limiti sono imposti al datore di lavoro sull'utilizzo delle guardie giurate, che non possono essere utilizzate solo per tutela del patrimonio aziendale. L'art. 4 vieta al datore di lavoro di utilizzare impianti audiovisivi per controllare l'attività dei lavoratori. L'art. 5 vieta all'imprenditore di svolgere accertamenti di natura sindacale e sull'efficienza del lavoratore attraverso sanzioni private ed ingiunge invece di effettuare gli eventuali controlli attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali.

L'art. 6 esclude la possibilità di licenziamenti, di visite personali di controllo sul lavoratore; l'art. 8 esclude la facoltà del datore di lavoro di svolgere indagini sulle opinioni politiche del lavoratore; l'art. 15, primo comma, lettera a) dichiara nullo il patto o l'atto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o meno ad una associazione sindacale oppure cessi di farne parte. L'art. 28. Il comma, a sua volta, introduce l'ipotesi del reato per salvaguardare il normale esercizio della libertà e delle attività sindacali e del diritto di sciopero. Ciò in quanto la procedura dell'art. 28, che porta all'irrogazione di una sanzione processuale, al decreto del Pretore, immediatamente esecutivo, nella forma di una intimazione a far venir meno il comportamento illegittimo ed a rimuoverne gli effetti, avrebbe ben poco senso se il datore di lavoro, o mettendo di adempierlo, non fosse soggetto ad una sanzione penale.

Infine, il penultimo comma dell'art. 33 sancisce l'obbligo di impedire che il datore di lavoro, attraverso l'assunzione personale, discriminii i lavoratori sindacalmente più impegnati o esposti politicamente, sceglia dei dipendenti più idonei ad una certa gestione aziendale, ecc. Alla domanda se la scelta a favore della soluzione penale abbia garantito l'attuazione delle norme protettive, biso-

Questo rubrica è curata da un gruppo di esperti: Guglielmo Simoncini, giurista, cui è affidato anche il coordinamento; Pier Giovanni Alleva, avvocato C.C.I. di Bologna, docente universitario; Giuseppe Barre, giudice; Nino Raffone, avvocato C.C.I. Torino; Salvatore Scudato, giudice. Alla rubrica « Leggi e contratti » collabora l'avvocato Mario Diola di Milano.